









































informazioni complete e adeguate, che rappresentino in modo esaustivo le risultanze dell'esame condotto, forniscano completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione e contengano oggettivi elementi di riscontro circa la sussistenza di condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;

- c) l'adeguata motivazione, nei verbali delle deliberazioni di approvazione, in merito all'opportunità e all'interesse della Banca al compimento dell'operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli di mercato.

Restano altresì fermi gli obblighi di informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nonché gli obblighi di informativa al pubblico.

#### **2.4.1. OBBLIGHI DI INFORMATIVA AL PUBBLICO IN CASO DI OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE CONSOB**

L'informativa al pubblico disciplinata nel presente paragrafo riguarda unicamente le (e pertanto si applica solo alle) operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate Consob.

In particolare, fermi restando gli obblighi informativi di cui al successivo paragrafo 4, l'informativa viene effettuata con la pubblicazione di un documento informativo che descrive le caratteristiche dell'operazione e le motivazioni economiche che hanno determinato la Capogruppo al compimento delle predette operazioni nonché le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

Per le operazioni di maggiore rilevanza con soggetti rientranti nella definizione di parte correlata la Capogruppo predispone un apposito documento informativo secondo le pertinenti prescrizioni dettate dal Regolamento Parti Correlate Consob.

Fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge e dal presente regolamento, il documento informativo deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione o, qualora questo deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

La Capogruppo pubblica il suddetto documento informativo anche nel caso di approvazione di una delibera-quadro prevista nel paragrafo 2.6 del presente regolamento, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento in esecuzione di tale delibera eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza.

Per le operazioni di maggiore rilevanza con Parti Correlate Consob di competenza dell'Assemblea dei soci il documento informativo è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob entro sette giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta da sottoporre all'Assemblea stessa. In tale ipotesi, qualora vi siano degli aggiornamenti rilevanti al documento informativo già pubblicato, entro il ventunesimo giorno precedente l'Assemblea la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, una versione aggiornata del documento.

Nei medesimi termini la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, in allegato al suddetto documento informativo o nel suo sito internet, anche i pareri (eventualmente per estratto) del Comitato Operazioni Parti Correlate,

unitamente ai pareri degli eventuali esperti indipendenti di cui si siano eventualmente avvalsi il Comitato Operazioni Parti Correlate e il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento agli eventuali pareri degli esperti indipendenti la Banca può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate Consob, motivandone tale scelta;

- ii) trasmette alla Consob il documento informativo e i predetti pareri del Comitato Operazioni Parti Correlate e degli eventuali esperti indipendenti.

Nel caso in cui un'operazione ordinaria abbia beneficiato dell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo, la Banca, fermo quanto previsto dall'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- comunica alla Consob e al Comitato Operazioni Parti Correlate, entro i medesimi termini, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione, nonché le motivazioni per le quali abbia ritenuto che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo.

#### **2.4.2. DOCUMENTO INFORMATIVO PER PARTICOLARI OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA**

Se in relazione a un'operazione di maggiore rilevanza con parti correlate occorre predisporre anche lo specifico documento informativo previsto dal Regolamento Emittenti Consob per le operazioni significative di fusione, di scissione, di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura, di acquisizione o di cessione, può essere pubblicato un unico documento informativo.

Nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, il suddetto documento informativo unitamente ai pareri del Comitato Operazioni Parti Correlate e degli eventuali esperti indipendenti di cui si siano eventualmente avvalsi il Comitato Operazioni Parti Correlate e il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento agli eventuali pareri degli esperti indipendenti la Banca può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate Consob, motivandone tale scelta;
- ii) trasmette alla Consob il medesimo documento informativo e i pareri del Comitato Operazioni Parti Correlate, del Collegio Sindacale e di eventuali esperti indipendenti.

#### **2.4.3. DOCUMENTO INFORMATIVO IN CASO DI CUMULO DI OPERAZIONI**

Il documento informativo indicato nel precedente paragrafo 2.4.1 deve essere predisposto anche quando, durante l'esercizio, vengono concluse con una medesima parte correlata o con Soggetti Collegati a quest'ultima operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino - ove cumulativamente considerate - la pertinente soglia di rilevanza.

Il documento informativo sulle suddette operazioni è messo a disposizione del pubblico dalla Capogruppo, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, entro quindici giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza o dal momento in

cui la Banca ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza, qualora le operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate. Il documento contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo. Nel medesimo termine la Capogruppo:

- i) mette a disposizione del pubblico, in allegato al suddetto documento informativo o nel suo sito internet, anche i pareri del Comitato Operazioni Parti Correlate, del Collegio Sindacale e di eventuali esperti indipendenti;
- ii) trasmette alla Consob il documento informativo e i predetti pareri.

Con riferimento agli eventuali pareri degli esperti indipendenti la Banca può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate Consob, motivandone tale scelta.

Ai fini del cumulo come identificato nel presente paragrafo non si considerano:

- le operazioni esenti di cui al paragrafo 2.8 del presente regolamento (operazioni di importo esiguo, operazioni ordinarie, operazioni con Società Controllate o sottoposte a Influenza Notevole);
- le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro disciplinata nel paragrafo 2.6 del presente regolamento e oggetto di pubblicazione nel documento informativo previsto nel precedente paragrafo 2.4.1.

## **2.5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI DI COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le operazioni di minore e di maggiore rilevanza con Soggetti Collegati e parti correlate ricadono nella competenza dell'Assemblea dei soci, i criteri e le procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4 si applicano alla fase della proposta che l'organo amministrativo della società presenta all'Assemblea.

Nel caso in cui il Comitato Operazioni Parti Correlate esprima al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo un parere negativo su una determinata operazione, l'operazione stessa può essere deliberata dall'Assemblea dei soci:

- a) con le maggioranze statutariamente previste, se l'operazione è di minore rilevanza;
- b) con le maggioranze previste dal Codice Civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati, purché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario<sup>18</sup>, se l'operazione è di maggiore rilevanza. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere, nella proposta di deliberazione assembleare, una previsione che consenta di dare esecuzione alla deliberazione stessa solo ove non consti il voto contrario di cui sopra.

Il parere subordinato ad una o più condizioni si considera favorevole se il Consiglio di Amministrazione, nell'approvare la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, accoglie in modo integrale tutte le indicazioni alle quali è subordinato il parere.

Il Consiglio di Amministrazione fornisce al Collegio Sindacale una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle principali caratteristiche e sull'esecuzione delle operazioni deliberate dall'Assemblea dei soci.

---

<sup>18</sup> Per "soci non collegati" si intendono i soci diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai Soggetti Collegati sia a tale controparte sia al Gruppo.

## **2.6. ASSUNZIONE DI DELIBERE-QUADRO**

Il Consiglio di Amministrazione può assumere apposite delibere-quadro per disciplinare categorie omogenee e sufficientemente determinate di operazioni con la medesima parte correlata od il medesimo Soggetto Collegato.

Le delibere-quadro hanno un'efficacia annuale e devono specificare sia il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento sia tutti gli elementi informativi prevedibili di tali operazioni. L'assunzione delle delibere-quadro deve avvenire in conformità:

- a) dei criteri e delle procedure indicati nel precedente paragrafo 2.3 per le operazioni di minore rilevanza, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento non eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza;
- b) dei criteri e delle procedure indicati nel precedente paragrafo 2.4 per le operazioni di maggiore rilevanza, se il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nell'anno di riferimento eccede la soglia del pertinente indicatore di rilevanza.

Le delibere quadro non possono essere assunte per operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Articolo 136 TUB.

Le singole operazioni compiute a valere sulle anzidette delibere-quadro non sono assoggettate ai criteri e alle procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4.

È inoltre necessario procedere – in caso di operazioni con Soggetti Collegati – alla verifica preventiva dell'eventuale superamento dei limiti prudenziali.

Sull'attuazione delle delibere-quadro deve essere data completa informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Capogruppo, in conformità a quanto stabilito nel successivo paragrafo 3. Se una determinata operazione con Soggetti Collegati, seppur inizialmente riconducibile a una delibera-quadro, non rispetta i requisiti di specificità, di omogeneità e di determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di detta delibera; a tale operazione si applicano pertanto i pertinenti criteri e procedure indicati nei precedenti paragrafi 2.3 e 2.4.

## **2.7. OPERAZIONI URGENTI**

In conformità a quanto previsto dallo statuto, le procedure deliberative per le operazioni con parti correlate/Soggetti Collegati vengono disapplicate per i casi di urgenza, a condizione che:

- i) il Collegio Sindacale, il Comitato Operazioni Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione e, se l'operazione da compiere ricade nelle competenze dell'Amministratore Delegato o del Comitato Esecutivo, ove nominato, anche il Presidente del Consiglio di Amministrazione siano informati delle ragioni di urgenza tempestivamente e comunque prima del compimento dell'operazione. Tali ragioni devono essere specificamente comprovate da parte dell'organo deliberante sulla base di circostanze oggettive e non esclusivamente riconducibili a proprie scelte; resta inteso che laddove l'operazione sia di maggiore rilevanza, essa dovrà comunque essere approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- ii) le operazioni di cui al precedente punto i) siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di delibera non vincolante della prima Assemblea utile dei soci;

- iii) il Consiglio di Amministrazione predisponga una relazione per l'Assemblea dei soci contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. In proposito il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- iv) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto iii) siano messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- v) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Capogruppo metta a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non collegati;
- vi) qualora il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Operazioni Parti Correlate o il Collegio Sindacale non ritengano sussistere il carattere d'urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Per le Società Controllate diverse dalla Capogruppo, in caso di urgenza le procedure trovano applicazione limitatamente alla necessità che gli organi aziendali siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e, ove non ritengano sussistere il carattere di urgenza, diano a loro volta pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Se previsto dallo statuto della Capogruppo, per le Operazioni con Parti Correlate Consob, in casi di urgenza connessi con situazioni di crisi aziendale e che ricadano nella competenza dell'Assemblea dei soci, occorre che:

- a) il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo - dopo aver informato il Collegio Sindacale, prima del compimento dell'operazione, delle ragioni di urgenza - predisponga una relazione per l'Assemblea dei soci contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. In proposito il Collegio Sindacale della Capogruppo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- b) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto a) siano messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Capogruppo e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Se le valutazioni del Collegio Sindacale di cui al precedente punto a):

- sono negative, il Consiglio di Amministrazione, nel sottoporre all'Assemblea dei soci la relativa proposta di delibera, la subordina all'approvazione assembleare con le maggioranze previste dal Codice Civile e con il voto favorevole della maggioranza dei soci votanti non collegati, purché i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale ordinario;
- non sono negative, entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea la Capogruppo mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non collegati.

Qualora il Collegio Sindacale o il Comitato Operazioni Parti Correlate non ritengano sussistere il carattere d'urgenza, ne devono dare pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

Per tutte le anzidette operazioni urgenti previste nel presente paragrafo devono altresì essere previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di tali operazioni da parte sia delle funzioni di conformità e di revisione interna e del Collegio Sindacale della Capogruppo sia del Comitato Operazioni Parti Correlate, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo medesima di eventuali interventi correttivi.

Gli organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Operazioni Parti Correlate una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni previste nel presente paragrafo.

## **2.8. CASI DI ESCLUSIONE**

Le disposizioni di cui al presente documento non si applicano alle seguenti tipologie di operazioni:

- i. operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo Bancario, quando tra esse intercorre un rapporto di Controllo totalitario, anche congiunto;
- ii. compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche ed in particolare:
  - a. deliberazioni assembleari di cui all'Articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove nominato, e deliberazioni consiliari in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
  - b. deliberazioni assembleari di cui all'Articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
  - c. deliberazioni, diverse da quelle indicate alla lettera a) del presente paragrafo, in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che: (i) la Banca abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea; (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori o consiglieri non esecutivi in maggioranza indipendenti; e (iii) la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
  - d. piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 114-bis TUF e le relative operazioni esecutive;
- iii. operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- iv. operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca in esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo;
- v. operazioni deliberate dalla Banca e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: (a) operazioni di scissione in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni di tipo proporzionale; (b) aumenti di capitale con diritto di opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, (c) aumenti di capitale gratuiti ai sensi dell'Articolo 2442 del Codice Civile, (d) riduzioni di capitale mediante rimborso dello stesso ai soci ai sensi dell'Articolo 2445



del Codice Civile, ed (e) gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'Articolo 132 del TUF;

vi. operazioni di importo esiguo, per tali intendendosi:

1. con riferimento alle persone giuridiche ed enti:
  - a) se i fondi propri consolidati sono pari o inferiore a 500 milioni di euro, le operazioni il cui valore non eccede il limite di 250.000 euro;
  - b) se i fondi propri consolidati sono superiori a 500 milioni di euro, le operazioni il cui valore non eccede il limite minore tra 1 milione di euro e lo 0,05% dei fondi propri;
2. con riferimento alle persone fisiche ed alle società di persone, le operazioni di valore pari o inferiore a 100.000 euro.

Per le Operazioni con Parti Correlate Consob di cui ai precedenti punti ii.c) e ii.d) restano fermi gli obblighi informativi previsti nella Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale di cui agli Articoli 5, comma 8, e 13 del Regolamento Parti Correlate Consob e al paragrafo 4 del presente regolamento.

Per le Operazioni con Parti Correlate Consob di cui al precedente punto iv) restano fermi gli obblighi informativi e di trasparenza previsti dagli Articoli 5 e 13 del Regolamento Parti Correlate Consob e dal paragrafo 4 del presente regolamento.

In aggiunta ai predetti casi di esclusione ex lege, alle seguenti categorie di operazioni con parti correlate e Soggetti Collegati non si applicano i criteri e le procedure previsti nei paragrafi 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, subordinatamente al rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate:

- i. operazioni ordinarie;
- ii. operazioni con Società Controllate, anche congiuntamente, o sottoposte a Influenza Notevole, in assenza di interessi significativi nell'operazione di altre parti correlate o Soggetti Collegati.

#### i. Operazioni ordinarie

Per "operazioni ordinarie" si intendono le operazioni con Soggetti Collegati e parti correlate<sup>19</sup> che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

- i) solo ai fini delle Disposizioni Banca d'Italia, sono di minore rilevanza;
- ii) nell'ambito dell'attività di erogazione del credito, sono di valore non superiore a 5 milioni di euro;
- iii) rientrano nell'ordinaria operatività del Gruppo Bancario, configurando uno o più dei seguenti servizi e attività:
  - raccolta del risparmio fra il pubblico sotto qualsiasi forma;
  - esercizio del credito sotto qualsiasi forma;
  - altre attività finanziarie ai sensi dell'Articolo 10 del TUB, comprese quelle di cui all'Articolo 1, comma 2, lettera f), del medesimo testo unico o che costituiscono servizi e attività di investimento ai sensi dell'Articolo 1, comma 5, del TUF;
  - attività e servizi connessi o accessori alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti;
  - attività e servizi strumentali alle attività e ai servizi di cui ai punti precedenti, ad esclusione delle operazioni di acquisto o di vendita di beni immobili, di partecipazioni di Controllo o di collegamento, di aziende o rami d'azienda nonché delle operazioni di fusione o di scissione e di operazioni similari;
- iv) sono concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, intendendosi per tali le condizioni di seguito indicate:
  - condizioni standard tempo per tempo applicate dalla banca ad analoghe tipologie di operazioni e dettagliate nei fogli di trasparenza e nelle disposizioni interne vigenti o, in alternativa – qualora si intenda derogare alle condizioni standard, in applicazione dei poteri

<sup>19</sup> Con riferimento alla normativa Consob in materia di parti correlate, l'operazione è ordinaria se rientra nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria.

delegati - condizioni comunque rientranti in quelle usualmente offerte al mercato a soggetti non collegati, da parte del Gruppo ed effettuate secondo strutture contrattuali standardizzate e distinte quanto a natura (forma tecnica, durata, garanzia, valuta di denominazione ecc.), entità e tipologia di controparte;

- condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
- condizioni praticate a soggetti con cui il Gruppo sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo per l'acquisizione o la fornitura di beni e servizi;
- condizioni relative alle operazioni poste in essere con i soggetti aggiudicatari di gare o di appalti indetti dal Gruppo per la realizzazione o la fornitura di beni e servizi;
- condizioni relative alle operazioni rientranti nei servizi e attività di investimento di cui all'Articolo 1, comma 5, del TUF effettuate dal Gruppo Bancario per conto proprio o di terzi in mercati regolamentati o in altri sistemi di negoziazione italiani o esteri oppure a condizioni equivalenti a quelle applicate nei suddetti mercati.

Il Gruppo Carige considera quale "parametro" per individuare le condizioni potenzialmente fuori mercato:

- l'individuazione dell'organo competente alla delibera delle condizioni nell'Amministratore Delegato/Direttore Generale e/o nei Dirigenti L1 di staff o di linea o al corrispondente organo delle Società Controllate;
- l'applicazione di condizioni non coerenti con i limiti in termini di prezzo corretto per il rischio, come definito dalla vigente normativa interna.

In caso di operazioni ordinarie con parti correlate e Soggetti Collegati è necessario che:

- 1) la pertinente delibera assunta dai competenti organi o funzioni contenga elementi oggettivi che comprovino il loro carattere ordinario, in particolare sono necessari i dati relativi all'evidenza quantitativa comportante la qualificazione dell'operazione come ordinaria, nonché, per quanto riguarda le condizioni di mercato, in presenza di elementi che potrebbero portare ad escludere che l'operazione sia conclusa a tali condizioni (perché deliberata da organi apicali o a condizioni non coerenti con i limiti in termini di prezzo corretto per il rischio, come definito dalla vigente normativa interna), la Funzione di controllo dei rischi (CRO – Chief Risk Officer) dovrà verificarne ed attestarne caso per caso la sussistenza sulla base della documentazione a supporto fornita dalla Struttura aziendale competente (U/O Responsabile);
- 2) siano previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, prima dell'approvazione di ciascuna operazione e inoltre con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di queste operazioni da parte sia delle funzioni di conformità e di revisione interna e del Collegio Sindacale della Capogruppo sia del Comitato Operazioni Parti Correlate, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo medesima di eventuali interventi correttivi.

Qualora un'Operazione con Parti Correlate Consob ordinaria di maggiore rilevanza abbia beneficiato dell'esclusione dall'obbligo di pubblicazione del documento informativo, salvo quanto previsto dall'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, restano fermi gli obblighi informativi nei confronti della Consob previsti dall'Articolo 13, comma 6, del Regolamento Parti Correlate Consob e dal par. 2.7 del presente regolamento, nonché gli obblighi informativi previsti nell'ambito della Relazione intermedia sulla gestione e nella Relazione sulla gestione annuale individuati dagli Articoli 5, comma 8, e 13 del Regolamento Parti Correlate Consob e dal par. 4.2 del presente regolamento.

#### ii. Operazioni con o tra Società Controllate e con società sottoposte a Influenza Notevole

Nei casi di operazioni con/tra Società Controllate, anche congiuntamente, e per quelle con società sottoposte a Influenza Notevole, le procedure deliberative sono disapplicate.

In particolare, per le operazioni con o tra Società Controllate o per quelle con società sottoposte a Influenza Notevole è necessario che, nella specifica operazione di cui si tratti, non sussistano interessi significativi di altre parti correlate o Soggetti Collegati. La valutazione della sussistenza di tali interessi è effettuata caso per caso.

Ferma restando la valutazione da effettuarsi caso per caso, possono sussistere “interessi significativi”, a titolo meramente esemplificativo, nelle seguenti ipotesi:

1. in un'operazione con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Banca quando un'altra parte correlata della Banca:
  - a. direttamente o indirettamente, Controlla almeno una delle società controparti dell'operazione, congiuntamente con la Banca o come società interposta nell'esercizio del controllo da parte della Banca;
  - b. direttamente o indirettamente, detiene in almeno una delle società controparti dell'operazione una partecipazione tale da poter esercitare un'influenza notevole;
  - c. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di almeno una delle società controparti dell'operazione e, come tale, percepisce una parte significativa della remunerazione in relazione ai risultati economici conseguiti da tale società;
2. in un'operazione con Società Collegate della Banca quando un'altra parte correlata della Banca:
  - a. direttamente o indirettamente, controlla almeno una delle Società Collegate controparti dell'operazione, anche congiuntamente con altri soggetti;
  - b. direttamente o indirettamente, detiene in almeno una delle Società Collegate controparti dell'operazione una partecipazione tale da poter esercitare un'influenza notevole, anche come società interposta nell'esercizio di influenza notevole da parte della Banca;
  - c. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di almeno una delle società controparti dell'operazione e, come tale, percepisce una parte significativa della remunerazione in relazione ai risultati economici conseguiti da tale società.

La Capogruppo fornisce anche gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole società che intendono avvalersi della suddetta deroga, ai fini della valutazione della sussistenza o meno di significativi interessi di altri Soggetti Collegati, anche individuando specifiche fattispecie indicative della presenza di tali interessi.

In proposito la mera condivisione fra le suddette società di uno o più Esponenti Aziendali non dà luogo, di per sé, all'insorgenza di interessi significativi idonei a escludere la facoltà di esenzione né rappresenta, di per sé, un interesse significativo la semplice detenzione di una partecipazione, nella Società Controllata o collegata, da parte di altre Società Controllate della Capogruppo o a essa collegate.

Possono ritenersi significativi gli interessi derivanti da rapporti di natura patrimoniale esistenti tra le Società Controllate o collegate, da un lato, e altre parti correlate o Soggetti Collegati, dall'altro, in assenza dei quali l'operazione non sarebbe stata conclusa ovvero sarebbe stata conclusa a condizioni diverse.

Per le operazioni anzidette devono altresì essere previsti appositi flussi informativi, anche di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato controllo di tali operazioni da parte sia delle funzioni di conformità e di revisione interna e del Collegio Sindacale della Capogruppo sia del Comitato Operazioni Parti Correlate, per l'adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo medesima di eventuali interventi correttivi.

Le disposizioni del presente regolamento trovano, invece, applicazione alle operazioni che, seppur rientranti tra i casi di esclusione previsti, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra giudiziali.

Gli organi e le funzioni deliberanti forniscono al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e al Comitato Operazioni Parti Correlate una periodica informativa, almeno trimestrale, sulle operazioni esenti previste nel presente paragrafo.

Inoltre, il Comitato Operazioni Parti Correlate riceve di norma trimestralmente e comunque almeno annualmente informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione individuati nel presente paragrafo. Tali informazioni sono fornite con riferimento alle operazioni poste in essere, mediante una relazione predisposta per il Comitato Operazioni Parti Correlate da parte delle competenti funzioni della Capogruppo. Copia della relazione è messa a disposizione del Collegio Sindacale.

Il Comitato Operazioni Parti Correlate con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard prima dell'approvazione dell'operazione, da parte dell'organo competente verifica l'applicabilità dell'esenzione; tale verifica avrà valenza anche di verifica ex post in merito alla corretta applicazione delle condizioni di esenzione laddove l'operazione sia successivamente approvata dall'organo competente senza variazione di alcun termine o condizione sostanziale dell'operazione stessa e che avrebbe potuto influire sulla valutazione svolta dal Comitato. Tali verifiche avvengono sulla base di una relazione predisposta per il Comitato Operazioni Parti Correlate da parte della funzione competente della Capogruppo. Copia della relazione è messa a disposizione del Collegio Sindacale.

## **2.9. OPERAZIONI COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE**

Salvi i casi in cui la deliberazione sia riservata alla competenza legale o statutaria dell'Assemblea della Società Controllata o debba da questa essere autorizzata, le operazioni poste in essere da Società Controllate (identificate, a tal fine, in base alla nozione di controllo prevista dall'Articolo 2359 del Codice Civile) con parti correlate della Capogruppo o con Soggetti Collegati del Gruppo Bancario sono riservate alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione della società interessata, limitatamente alle operazioni che, se fossero deliberate dalla Capogruppo, rientrerebbero nei casi di applicazione delle procedure deliberative previste dal presente regolamento.

In tali casi, nonché nei casi in cui la deliberazione sia di competenza dell'Assemblea o debba da questa essere autorizzata, la Società Controllata è tenuta a sottoporre la proposta al Comitato Operazioni Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo per un preventivo parere e ad informare quest'ultima anche ad avvenuto perfezionamento dell'operazione. Qualora sussistano motivate ragioni di urgenza, la Società Controllata può deliberare in merito all'operazione anche in mancanza del parere preventivo, riservandosi di sottoporre la delibera al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo alla prima occasione utile: tuttavia la Società Controllata potrà dare esecuzione all'operazione solo in un momento successivo al parere della Capogruppo.

Il parere della Capogruppo è da intendersi vincolante se riferito ad Operazioni con Parti Correlate Consob.

Limitatamente alle operazioni con Soggetti Collegati, le banche appartenenti al Gruppo Bancario sono inoltre tenute ad osservare le procedure deliberative previste dal presente regolamento quando il proprio Consiglio di Amministrazione approva l'operazione o l'inerente proposta da sottoporre all'Assemblea, fermo restando che:

- in caso di parere negativo espresso dagli Amministratori Indipendenti su operazioni di maggiore rilevanza, in luogo dell'autorizzazione assembleare deve essere richiesto un parere preventivo al Collegio Sindacale; il parere del Collegio Sindacale non è necessario se l'operazione è di competenza dell'Assemblea;

- per le operazioni aventi carattere di urgenza, le procedure trovano applicazione limitatamente alla necessità che gli organi aziendali siano informati delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione e, ove non ritengano sussistere il carattere di urgenza, diano a loro volta pronta informativa agli altri organi e, alla prima occasione utile, all'Assemblea;
- i compiti assegnati dal presente regolamento agli Amministratori Indipendenti sono svolti da uno o più di essi senza riunirsi in comitato, atteso che le banche di minore dimensione e complessità operativa non sono tenute a costituire comitati interni al Consiglio di Amministrazione.

Nei casi in cui il Comitato Operazioni Parti Correlate e il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo esprimano un parere, le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, in quanto compatibili, come se l'operazione con parti correlate o con Soggetti Collegati fosse deliberata dalla Capogruppo.

Qualora un'operazione con parti correlate faccia sorgere a carico della Capogruppo gli obblighi informativi di cui ai paragrafi 2.3, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 e 4, la Banca richiede alla Società Controllata le eventuali ulteriori informazioni necessarie per la predisposizione del documento informativo, che dovranno essere tempestivamente fornite.

Nei casi previsti dal presente paragrafo, se parte correlata o Soggetto Collegato è chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una Società Controllata del Gruppo Bancario, per le obbligazioni di qualsiasi natura e gli atti di compravendita posti in essere, direttamente od indirettamente, con la banca di appartenenza, trova altresì applicazione la procedura prevista dal "Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige" redatto in base alla normativa di cui all'Articolo 136 del TUB.

### **3. INFORMATIVA TRIMESTRALE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE**

Nella gestione delle proprie attività, ogni unità organizzativa del Gruppo Bancario è tenuta a verificare tempestivamente e in via preliminare se l'operazione di cui cura l'istruttoria sia qualificabile come operazione con parti correlate o con Soggetti Collegati. A tale fine, la Capogruppo adotta sistemi informativi, estesi a tutte le strutture della Banca e a tutte le Società Controllate del Gruppo Bancario, idonei a censire le parti correlate della Capogruppo medesima e i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti.

Gli organi delegati della Capogruppo sono tenuti ad un'informativa trimestrale nei confronti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Operazioni Parti Correlate e del Collegio Sindacale della Capogruppo in merito alle operazioni con parti correlate e/o con soggetti collegati realizzate nel periodo di riferimento da parte della Capogruppo e delle Società Controllate.

Analoga informativa deve essere fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di ciascuna Banca Controllata, per le operazioni da esse deliberate.

L'informativa ha ad oggetto l'esecuzione delle Operazioni con Parti Correlate Consob o operazioni con Soggetti Collegati deliberate dal Consiglio di Amministrazione e l'attuazione delle delibere quadro assunte ai sensi del paragrafo 2.6, nonché le ulteriori Operazioni con Parti Correlate Consob o operazioni con Soggetti Collegati concluse nell'esercizio dei poteri delegati. Con riferimento a queste ultime, in particolare, se l'operazione è stata definita ordinaria e le condizioni dell'operazione equivalenti a quelle di mercato, la delibera e l'inerente informativa devono contenere oggettivi elementi di riscontro.

## **4. INFORMATIVA AL PUBBLICO**

L'informativa al pubblico disciplinata nel presente paragrafo riguarda sia gli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dall'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 (che disciplina le comunicazioni al pubblico di operazioni riguardati la Banca e le sue controllate aventi determinate caratteristiche e con riferimento a qualunque soggetto), sia l'informativa al pubblico di operazioni con parti correlate (a prescindere dal fatto che tale informativa sia effettuata ai sensi dall'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ovvero ad altri fini, ad esempio commerciali), nonché l'informativa contabile sulle Operazioni con Parti Correlate Consob.

Per quanto attiene al documento informativo per le operazioni di maggiore rilevanza, al documento informativo per particolari operazioni di maggiore rilevanza e al documento informativo in caso di cumulo di operazioni si rimanda ai paragrafi 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 che precedono.

### **4.1. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AL PUBBLICO**

Se un'operazione con parti correlate è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, nel comunicato stampa da diffondere al pubblico ai sensi dell'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti Consob, che abbia ad oggetto Operazioni con Parti Correlate, la Capogruppo riporta, in aggiunta alle informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le operazioni di maggiore rilevanza e l'indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del relativo documento informativo;
- d) la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione prevista dagli Articoli 13 e 14 del richiamato Regolamento Parti Correlate Consob e indicata nel precedente paragrafo 2.8. del presente regolamento<sup>20</sup>;
- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario Comitato Operazioni Parti Correlate.

### **4.2. INFORMATIVA CONTABILE SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Nelle relazioni finanziarie annuali e semestrali da pubblicare ai sensi dell'Articolo 154-ter del TUF la Capogruppo riporta le informazioni di seguito indicate:

- i) sulle singole operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate concluse nel periodo di riferimento delle suddette relazioni;

---

<sup>20</sup> Compresa anche l'esclusione dei compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle disposizioni delle politiche di remunerazione, come indicato nel precedente paragrafo 2.8.

- ii) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, concluse nel periodo di riferimento delle suddette relazioni e che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo;
- iii) su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione finanziaria annuale e che abbiano avuto nel periodo di riferimento un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo.

In particolare e con specifico riguardo alle anzidette informazioni sulle singole operazioni con parti correlate occorre riportare, anche ai sensi di quanto previsto dallo IAS 24:

- a) nella relazione finanziaria annuale
  - 1) ove applicabile, la descrizione delle politiche nell'ambito delle quali possono essere inquadrati le operazioni con parti correlate anche con riferimento alla strategia perseguita con tali operazioni;
  - 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle seguenti informazioni:
    - il nominativo della controparte dell'operazione;
    - la natura della relazione con la parte correlata;
    - l'oggetto dell'operazione;
    - il corrispettivo dell'operazione;
    - ogni altra informazione eventualmente necessaria per la comprensione degli effetti dell'operazione sul bilancio individuale della Capogruppo e su quello consolidato del Gruppo;
- b) nella relazione finanziaria semestrale
  - 1) qualsiasi modifica delle operazioni con parti correlate descritte nell'ultima relazione finanziaria annuale che abbiano avuto nel periodo di riferimento un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Capogruppo e del Gruppo;
  - 2) l'indicazione per ciascuna operazione, anche in forma tabellare, delle informazioni indicate nella lettera a.2).

Le informazioni anzidette relative alle singole operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate possono essere riportate anche mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati secondo quanto indicato nei precedenti paragrafi 2.4.1, 2.4.2 e 2.4.3.

## **5. SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE/SOGGETTI COLLEGATI**

### **5.1. PRESIDI ORGANIZZATIVI**

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni del Gruppo Bancario devono assicurare il rispetto costante sia dei limiti prudenziali previsti nella fase 1 del presente regolamento per l'assunzione delle attività di rischio verso i Soggetti Collegati, sia dei criteri e delle procedure previsti nella fase 2 del medesimo regolamento per l'adozione, da parte dei competenti organi e funzioni, delle delibere relative al compimento delle operazioni con parti correlate/ Soggetti Collegati. Ciò al fine di perseguire l'obiettivo, conforme alla sana e prudente gestione, di prevenire e di gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Collegati.

Il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo approva e rivede successivamente con una cadenza almeno triennale le "Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse" nei confronti di parti correlate/ Soggetti Collegati. Le relative deliberazioni sono

adottate secondo i criteri e le procedure previsti nel precedente paragrafo 2.2 del presente regolamento e vengono comunicate all'Assemblea dei soci della medesima Capogruppo. La connessa documentazione è tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. In particolare, le predette Politiche interne in materia di controlli<sup>21</sup>:

- a) individuano, in relazione alle caratteristiche operative e alle strategie del Gruppo Bancario, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse<sup>22</sup>;
- b) stabiliscono livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e con le caratteristiche organizzative del Gruppo Bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso Soggetti Collegati ritenuta accettabile in rapporto ai fondi propri consolidati, con riferimento al complesso delle esposizioni verso tutti i Soggetti Collegati<sup>23</sup>;
- c) istituiscono e disciplinano processi organizzativi atti a identificare e censire in modo completo le parti correlate/ Soggetti Collegati e a individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto. In particolare:
  - il compito di individuare le relazioni intercorrenti tra le controparti del Gruppo Bancario e tra queste e il Gruppo stesso, da cui possa derivare la qualificazione di una controparte come parte correlata o Soggetto Collegato, è attribuito alla medesima funzione della Capogruppo incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulla concentrazione dei rischi ("grandi esposizioni")<sup>24</sup>;
  - sono adottati sistemi informativi, estesi a tutte le strutture e a tutte le articolazioni del Gruppo Bancario, idonei a censire i Soggetti Collegati fin dalla fase di instaurazione dei rapporti, a fornire a ogni Società Controllata del Gruppo Bancario una conoscenza aggiornata di tali soggetti, a registrare le relative movimentazioni e a monitorare l'andamento e l'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio, tenendo conto anche del valore aggiornato delle tecniche di attenuazione del rischio che eventualmente assistono le operazioni. I sistemi informativi assicurano altresì che la Capogruppo sia in grado di verificare costantemente il rispetto dei pertinenti limiti quantitativi per le attività di rischio verso le diverse categorie di Soggetti Collegati;
- d) istituiscono e disciplinano processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne. In tale contesto:

---

<sup>21</sup> Per le politiche interne in materia di controlli sulle operazioni con Soggetti Collegati un rilievo particolare rivestono le transazioni che coinvolgono come controparti gli esponenti aziendali, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare significativi condizionamenti sulle operazioni più rilevanti del Gruppo Bancario.

<sup>22</sup> In tale ambito si considerano, in particolare, i conflitti di interesse inerenti all'attività creditizia e di raccolta, all'attività di investimento in beni di natura finanziaria e non finanziaria (quali, ad esempio, gli investimenti immobiliari) e alle attività di consulenza e di assistenza svolte nei confronti di clientela e di altre controparti, i conflitti di interesse tra l'attività di concessione di credito e quella di assunzione di partecipazioni non finanziarie, i conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori.

<sup>23</sup> In tale ambito devono essere individuati i casi in cui l'assunzione di nuove attività di rischio verso Soggetti Collegati deve essere assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai primi e il cui valore non sia positivamente correlato con il merito di credito dei prenditori. Questi casi sono individuati in via generale, avendo riguardo all'ammontare delle attività di rischio in rapporto ai fondi propri consolidati, alla frequenza delle operazioni, alla natura del legame delle parti correlate con il Gruppo Bancario.

<sup>24</sup> Tale funzione si avvale di tutte le fonti informative disponibili, sia interne sia esterne (archivi aziendali, Centrale dei rischi, Centrale dei bilanci ecc.), integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere Soggetti Collegati. Particolare attenzione è prestata nel caso di rapporti con gruppi economici che si avvalgono di strutture societarie complesse o che non assicurano una piena trasparenza delle articolazioni proprietarie e organizzative (ad esempio, in quanto includano società localizzate in centri "off-shore" o che facciano impiego di veicoli societari o di schermi giuridici suscettibili di ostacolare la ricostruzione degli assetti proprietari e delle catene di controllo).



- la funzione di controllo dei rischi (controlli di secondo livello) verifica l'avvenuta misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati e ne fornisce reportistica periodica all'organo con funzione di supervisione strategica;
  - la funzione di conformità alle norme (controlli di secondo livello) verifica nel continuo l'esistenza e l'affidabilità di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dal presente regolamento;
  - la funzione di revisione interna (controlli di terzo livello) verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo eventuali anomalie, riferisce periodicamente sull'esposizione complessiva del Gruppo Bancario ai rischi derivanti da transazioni con Soggetti Collegati e da altri conflitti di interesse e, se del caso, suggerisce le eventuali revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
  - il Comitato Operazioni Parti Correlate svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali del Gruppo Bancario;
- e) istituiscono presidi organizzativi atti a prevenire e a gestire i potenziali conflitti d'interesse che possono sorgere, soprattutto nell'ambito dell'attività tipica di erogazione del credito, anche relativamente a un novero più ampio di soggetti - pur non rientranti nelle varie categorie di Soggetti Collegati contemplate dal presente regolamento - rappresentati dai dipendenti e dai collaboratori aziendali (a diversi livelli gerarchico-funzionali) del Gruppo Bancario, soprattutto se questi sono portatori di interessi in altre attività (ad esempio, in quanto azionisti - diretti o per il tramite di familiari - di società). A tali fini il perimetro minimo dei soggetti da prendere in considerazione è quello costituito dal Personale Più Rilevante identificato nel regolamento sulle politiche di remunerazione, in quanto si tratta di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio del Gruppo Bancario. Occorre, in particolare, imporre al predetto personale l'obbligo di dichiarare le eventuali situazioni di interesse esistenti in determinate operazioni e prevedere l'attribuzione ai livelli gerarchici superiori delle varie competenze gestionali (concessioni di credito, passaggi a contenzioso ecc.) relative a tali operazioni.

I sistemi informativi adottati dalla Capogruppo permettono di rilevare nel continuo le Operazioni con Parti Correlate Consob e le operazioni con Soggetti Collegati, anche al fine di verificare costantemente il rispetto dei limiti individuali e del limite consolidato alle attività di rischio verso Soggetti Collegati.

Nel caso in cui, con riferimento ad una determinata operazione, sussista un margine interpretativo in ordine all'applicazione del presente regolamento, la struttura aziendale competente alla conduzione delle trattative e allo svolgimento della fase istruttoria è tenuta a predisporre, in tempo utile per gli adempimenti previsti dal presente regolamento, una relazione, contenente le informazioni necessarie per la corretta identificazione dell'operazione, su cui raccogliere la valutazione di un gruppo di lavoro formato dai dirigenti tempo per tempo individuati dalla normativa aziendale di secondo livello e secondo le modalità da questa stabilite.

I Dirigenti con Responsabilità Strategiche e gli Esponenti Aziendali devono fornire alla Banca, all'atto dell'assunzione della carica che determina l'applicazione del presente regolamento, e mantenere costantemente aggiornata una specifica dichiarazione di autoresponsabilità (conformemente allo schema allegato), utilizzata altresì ai fini dell'applicazione del "Regolamento in tema di obbligazioni di esponenti aziendali del Gruppo Banca Carige", in relazione a quanto previsto dall'Articolo 136 del TUB.

In tema di Operazioni con Parti Correlate Consob e operazioni con Soggetti Collegati, resta fermo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo applicabile ed in particolare dall'Articolo 2391 Codice Civile in tema di interessi degli amministratori. La dichiarazione come sopra rilasciata assume fondamentale rilievo, anche ai sensi dell'Articolo 2391 del Codice Civile, al fine di determinare l'applicazione o meno della procedura stabilita dalla legge in tutti quei casi nei quali gli elementi oggettivi a disposizione per l'istruttoria della pratica non siano sufficienti a quantificare e qualificare l'interesse dell'Esponente Aziendale.

Il Collegio Sindacale della Capogruppo vigila sulla conformità del presente regolamento ai principi indicati nel Regolamento Parti Correlate Consob, nonché sulla loro osservanza, e ne riferisce all'Assemblea ai sensi dell'Articolo 153 del TUF, avvalendosi per lo svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari anche delle strutture e delle funzioni di controllo interne alla Banca.

## 6. ALLEGATI AL REGOLAMENTO

### 1. Normativa di riferimento

Il processo delle parti correlate e dei soggetti collegati fa riferimento a:

- normativa di vigilanza prudenziale emanata dalla Banca d'Italia in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" di cui alla Parte III Capitolo 11 delle "Disposizioni di vigilanza per le banche", approvate con Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni
- "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni
- Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni
- Articoli 53 e 67 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario)
- Articolo 136 del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario)
- Articolo 2391 e 2391 bis del Codice Civile
- D.Lgs. n. 58/1998 (Testo Unico della Finanza)
- Disposizioni di Vigilanza in materia di "Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione" di cui alla Parte Prima, Titolo IV della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013
- Definizione di "Parti Correlate Consob" e "Operazioni con Parti Correlate Consob", ai sensi dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'Articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002

### 2. Schema della dichiarazione di autoresponsabilità